

Novità del mese di luglio 2012

CONTRATTI DI APPALTO – responsabilità solidale D.L. 5/2012 e D.L. 16/2012.

La responsabilità solidale nei contratti di appalto fra appaltatore e subappaltatori si estende anche al committente e riguarda i versamenti delle ritenute irpef e dei contributi previdenziali sul lavoro dipendente e dell'IVA dovuta sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'art. 2, comma 5-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, introducendo due rilevanti novità, che si applicano alle prestazioni rese dal 29 aprile 2012. Infatti, con riferimento ai contratti tra appaltatore e subappaltatore, il committente diventa solidalmente responsabile, entro il limite di due anni dalla conclusione dell'appalto, per il mancato versamento:

- a) di ritenute irpef sul lavoro dipendente;
- b) dell'IVA.

Per effetto delle modifiche l'art. 21, co.1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente, è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto:

- al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento (art. 35, co. 28, D.L. 223/2006)
- a corrispondere ai lavoratori impiegati direttamente nei lavori, i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, A tal proposito, per la responsabilità solidale dell'appaltatore nei riguardi del subappaltatore, i due anni decorrono dalla cessazione dei lavori del subappaltatore.

Ciò premesso, è fondamentale che, già in sede contrattuale, committente ed appaltatore stabiliscano a carico dei rispettivi soggetti obbligati in via principale:

- l'obbligo di dichiarare periodicamente il personale impiegato nell'opera o servizio;
- l'invio di prospetti di calcolo e di copia dei modelli F24 e dei bonifici bancari comprovanti il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- l'invio di copia delle liquidazioni IVA e dei versamenti periodici;
- l'invio di copia delle dichiarazioni comprovanti i crediti d'imposta eventualmente utilizzati in compensazione;
- l'invio della documentazione attestante i pagamenti del personale dipendente impiegato nell'appalto (cedolini, ordini di bonifico degli stipendi, ecc.).

Inoltre, i contratti di più alto importo dovrebbero opportunamente prevedere:

- la possibilità di effettuare accessi nei luoghi di lavoro per accertare la presenza del personale impiegato e dichiarato e i rimedi e le conseguenze nel caso in cui il personale dichiarato periodicamente non corrisponda a quello presente nei luoghi di lavoro;
- la sospensione del pagamento in caso di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza suindicati;
- la previsione di una garanzia bancaria o assicurativa parametrata sul costo del lavoro impiegato e di durata pari ai due anni successivi alla conclusione dell'appalto.

Studio Verna - società professionale

(Clienti di Engineering & Service srl)

Per ulteriori ragguagli :

info@engservice.eu

info@medlav.net